



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **Vigilanza**

**RESPONSABILE:** Deiana Pierluigi

**ORDINANZA N.** 94

**in data** 28/06/2014

### **OGGETTO:**

Limitazioni alla circolazione stradale in un tratto di via Trincea delle Frasche per lavori edili - dal 1° luglio 2014 e per giorni sessanta

## Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta presentata dal signor S.M. residente a Sestu (CA), assunta al protocollo generale in data 27.06.2014, tesa a ottenere l'interruzione temporanea della circolazione stradale in un tratto di via Trincea delle Frasche per il giorno 1 luglio 2014 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al fine di procedere con i lavori di cui alla concessione edilizia rilasciata con nota protocollo generale 13057 il 22 luglio 2011, consistenti nella sopraelevazione di un fabbricato sito in Via Trincea delle Frasche 3, con sosta di un autoveicolo ad uso speciale e con successiva posa di un ponteggio metallico fisso per la durata di circa mesi due, per il quale viene richiesto il divieto di sosta 0-24;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto, considerato che la strada sopra citata presenta una carreggiata ristretta, a senso unico di circolazione e con la sosta vietata 0-24 sul lato dei civici pari;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico; accordando i permessi subordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell'articolo 7 (possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale);

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

### Ordina

- il giorno martedì 1 luglio 2014 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e comunque fino al termine dei lavori è disposto il divieto di transito e sosta nel lato dei civici dispari in Via Trincea delle Frasche nel tratto compreso tra l'intersezione con Via IV Novembre e l'intersezione con Via Cavour;

- con decorrenza 1 luglio 2014 e fino all'1 settembre 2014 e, comunque fino al termine dei lavori e della messa in sicurezza, nella medesima strada è disposto il divieto di sosta 0-24 limitatamente al tratto compreso tra i fronte numeri civici 8 e 2

### Demanda

al richiedente e alla ditta da egli incaricata dei lavori è fatto obbligo di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata e quella eventuale ulteriore in relazione allo svolgimento dei singoli interventi, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori, e consentire il transito ai veicoli dei soli residenti;

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

## Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al signor S.M. - Sestu;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana